

SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO E LOGISTICA

Direttore: Dott. Marco Molinari

Protocollo n. 37979

Legnago, 07/07/2016

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA
SANITARIA PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (REMS)
NUMERO GARA 6468436 - CIG 67474403A2**

Documentazione per il sito internet www.aulsslegnago.it sezione amministrazione trasparente – al percorso -bandi di gara e contratti, avvisi bandi e inviti, avvisi bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria (http://www.aulsslegnago.it/nqcontent.cfm?a_id=12639):

Capitolato Speciale con allegati

ALLEGATO 1: Deliberazione n. 35 del 28.01.2016

ALLEGATO 2: Planimetrie

ALLEGATO 3: Carta dei servizi e Regolamento

ALLEGATO 4: Disciplinare di gara con allegati:

ALLEGATO A : Mod. D.G.U.E.

ALLEGATO A1, A2, A3, A4, integrativi del D.G.U.E.

ALLEGATO B: Fac simile Offerta economica

ALLEGATO C: Dettaglio voci di costo

ALLEGATO D: Patto d'integrità

CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA
SANITARIA PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (REMS)
NUMERO GARA 6468436 - CIG 67474403A2

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Caratteristiche e ubicazione dei Servizi
- Art. 3 - Prestazioni richieste
- Art. 4 - Durata
- Art. 5 - Organizzazione
- Art. 6 - Oneri a carico dell'Ulss 21
- Art. 7 - Oneri a carico dell'aggiudicatario
- Art. 8 - Nomina referente/responsabile organizzativo
- Art. 9 - Tutela dei lavoratori
- Art. 10 - Modalità organizzative del servizio
- Art. 11 - Ruolo e funzioni specifiche
- Art. 12 - Rapporto tra operatori ed utenti
- Art. 13 - Requisiti professionali del personale impiegato
- Art. 14 - Rapporti con il personale
- Art. 15 – Copertura assicurativa
- Art. 16 - Sicurezza sul lavoro
- Art. 17 – Garanzia definitiva
- Art. 18 - Obblighi precedenti alla stipulazione del contratto
- Art. 19 - Contratto
- Art. 20 - Modalità di fatturazione e pagamento
- Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 22 - Controlli
- Art. 23 - Contestazioni e penalità
- Art. 24 - Divieto di cessione e subappalto
- Art. 25 - Risoluzione del contratto
- Art. 26 - Trattamento dei dati personali
- Art. 27 - Foro giudiziario esclusivo
- Art. 28 - Rinvio

CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA
SANITARIA PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (REMS)
NUMERO GARA 6468436 - CIG 67474403A2

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in un unico lotto, in quanto non frazionabile (ex art. 51, comma 1, del D.Lgs 50/2016) trattandosi di servizio ad organizzazione unitaria, della gestione della "Residenza Sanitaria per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS)" sita presso Centro Sanitario Polifunzionale di Nogara (VR) in conformità a quanto previsto dal Progetto Gestionale approvato con deliberazione n. 35 del 28.01.2016 (**ALLEGATO 1**) ed a quanto di seguito indicato. (Trattasi di appalto di servizi elencati nell'Allegato IX del D. Lgs 50/2016).

La procedura per l'affidamento del servizio avverrà con le modalità indicate nell'**ALLEGATO 4** Disciplinare di gara.

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia si richiama l'art. 106 del D.lgs.vo 50/2016, applicando i commi 7 – 11 e 12.

ART. 2 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI SERVIZI

In attuazione delle DGRV 467/2014 e 569/2015, e della deliberazione n. 730 del 22.12.2015 l'Azienda Ulss 21 di Legnago a partire dal 20.01.2016 ha attivato la Residenza Sanitaria per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS) transitoria per 16 posti letto, al secondo piano dell'ala est del Centro Sanitario Polifunzionale "Stellini" di Nogara (VR) affidandone la Direzione al Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda Ulss 21, da ora Direttore della REMS.

Dal 31 Maggio 2016 è prevista l'attivazione della REMS prodromica, con ulteriori 20 posti letto, al piano rialzato dell'ala est del Centro Sanitario Polifunzionale Stellini di Nogara, attualmente in fase di completamento.

Le due strutture, REMS provvisoria 16 posti e prodromica 20 posti (**vedasi planimetria ALLEGATO 2**), saranno attive sino al completamento della REMS definitiva per 40 posti letto, prevista indicativamente per fine 2017.

La REMS accoglie utenti autori di reato, giudicati non punibili per riconosciuta infermità mentale, totale o parziale, ma ritenuti socialmente pericolosi per cui viene applicata una misura di sicurezza.

Nella REMS vengono svolte le seguenti attività idonee a garantire:

- la realizzazione di trattamenti specialistici terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi, con l'intento di incrementare l'adesione al trattamento e la consapevolezza del paziente;
- il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona, anche al fine della progressiva riduzione o superamento, laddove possibile, della pericolosità sociale. Essendo questo un concetto giuridico non può che essere inteso, da un punto di vista clinico, come una attenta e puntuale valutazione, che porta ad una stima dei fattori di rischio di agiti violenti riconosciuti dalla letteratura scientifica internazionale: tale valutazione avverrà per ogni paziente anche attraverso la somministrazione di una batteria di test psicologici;
- l'assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana, delle capacità relazionali e delle abilità sociali;
- l'assistenza sanitaria di base e l'assistenza sanitaria specialistica non psichiatrica eventualmente necessarie.

La REMS attiverà e garantirà il contatto con i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) competenti per territorio, al fine di consentire, non appena possibile, la formulazione di progetti terapeutico/riabilitativi individualizzati che consentano l'adozione di misure di sicurezza non detentive.

ART. 3 - PRESTAZIONI RICHIESTE

La Ditta aggiudicataria dovrà dare esecuzione al PROGETTO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO, in forma scritta, che verrà concordato tra il Direttore della REMS, il Direttore del dipartimento salute mentale territorialmente competente e l'interessato.

Tale progetto viene attuato dagli operatori, nell'ambito di un programma complessivo e quotidiano di attività, all'interno e all'esterno della struttura.

Le seguenti figure tecniche dovranno pertanto concorrere, ciascuna per la propria professionalità, alla gestione terapeutico-riabilitativa dei soggetti ospiti della REMS prevista a regime x 40 posti:

a) Personale (REMS aperta h. 24 al giorno per 365 giorni all'anno), costo massimo previsto come base d'asta al ribasso di € 1.889.000,00/annuo

- n. 3 Psicologi a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) 38x52x3 = ore 5.928/anno
- n. 4 Educatori a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) 38x52x4 = ore 7.904/anno
- n. 1 Coordinatore infermieristico a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) 38x52x1 = ore 1.976/anno
- n. 24 Infermieri professionali a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) 38x52x24 = ore 47.424/anno
- n. 12 O.S.S. a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) 38x52x12 = ore 23.712/anno
- n. 2 assistenti sociali a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) 38x52x2 = ore 3.952/anno
- n. 1 amministrativo a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) 38x52x1 = ore 1.976/anno

PROFESSIONALITA' RICHIESTE	RANGE ORARIO
Psicologo	€ 21.00 – 22,00
Educatore professionale	€ 18.50 - 19.50
Coordinatore infermieristico	€ 21.00 – 22,00
Infermiere	€ 20.50 - 21.50
Operatore Socio Sanitario	€ 17.00 – 18.00
Assistente sociale	€ 19.00 – 20,00
Amministrativo	€ 17.00 – 18.00

b) Mezzi/autista

n. 1 pulmino a 7/9 posti e n. 1 piccolo automezzo (con autista), per trasferimenti. Si prevede una percorrenza complessiva annua di circa 3.000 km per un importo a base d'asta al ribasso di **€ 40.000,00/annui**, comprensivi dell'ammortamento dei 2 automezzi (3+2anni) con relativo carburante e autista.

c) Progetti

Per i progetti di cui all'art. 3 del capitolato speciale sono stati previsti **€ 20.000,00/annui** come base d'asta al ribasso.

NB: Entro la fine di ogni mese, il Direttore della REMS comunicherà all'aggiudicatario la previsione del tasso di occupazione dei due mesi successivi, per l'applicazione delle eventuali conseguenti modulazioni di personale richiesto e della relativa fatturazione, come meglio precisato all'art. 20.

In sintesi, si prevede che le suddette figure tecniche previste per la presenza di 40 utenti possano essere così rimodulate:

- a) fino al tasso di occupazione del 70% dei posti assegnati alla REMS (da 40, fino a 28 ospiti della REMS) sarà mantenuto tutto il personale previsto per i 40 posti letto
- b) con un tasso di occupazione tra il 69% ed il 60% (da 27 a 24 ospiti), prevedendo turni notturni meno onerosi, verranno ridotti: psicologi (meno 1), educatori (meno 1), infermieri (meno 3)
- c) con un tasso di occupazione tra il 59 ed il 51% (da 23 a 21 ospiti) verranno ridotti: psicologi (meno 1), educatori (meno 1), infermieri (meno 6)
- d) con un tasso di occupazione dal 50% in giù (da 20 in poi) verranno ridotti: psicologi (meno 1,5), educatori (meno 2), assistente sociale (meno 1), infermieri (meno 12), OSS (meno 6)

Nello specifico, il servizio dovrà assicurare:

supporto relazionale, vigilanza sanitaria degli internati, colloqui psicologici individuali e di gruppo, valutazioni psicodiagnostiche, redazione, gestione e monitoraggio dei PTRI, effettuazione di attività riabilitative sia interne che esterne alla struttura con accompagnamento degli ospiti ove necessario, supporto relazionale ed assistenziale nei rapporti con la parentela, somministrazione e gestione delle terapie farmacologiche, somministrazione dei pasti, ausilio nella gestione degli spazi personali, gestione delle necessità burocratico-amministrative, gestione delle necessità di carattere assistenziale e giuridico-forense e, inoltre, tutto quanto si renda necessario per la promozione di efficaci progetti terapeutico-riabilitativi per pazienti in misura di sicurezza detentiva.

Le funzioni del personale impiegato vengono sinteticamente descritte come segue:

1. attuare operativamente i PTRI su precise direttive del referente-responsabile del servizio dell'aggiudicatario, per quanto di competenza;
2. verificare periodicamente l'andamento del servizio con il referente-responsabile dell'aggiudicatario che a sua volta dovrà riferire al Direttore della REMS;
3. segnalare al referente-responsabile organizzativo dell'aggiudicatario gli eventuali problemi insorti durante lo svolgimento delle attività di competenza;
4. compilare periodicamente (come e con le tempistiche previste dal Regolamento dell'Ulss, ed ogni qualvolta si renda necessario), una sintetica scheda di valutazione del servizio svolto, al fine di consentire una puntuale verifica del lavoro effettuato.

Di seguito si riportano analiticamente le attività terapeutiche e riabilitative interne ed esterne alla REMS.

A) Attività terapeutiche e riabilitative INTERNE alla struttura residenziale

- regolare distribuzione assunzione della terapia farmacologia prescritta;
- i pazienti sono tenuti al rispetto di sé stessi e dell'altro, pertanto vanno evitati atteggiamenti che producano tensione e disagio, nel rispetto di elementari regole di buona educazione e civile convivenza;
- analisi ed individuazione dei fattori di rischio di agiti violenti del singolo paziente, anche attraverso l'evoluzione dell'*insight* sull'agito che ha portato all'internamento;
- colloqui individuali ed almeno un incontro di gruppo settimanale a finalità psicoterapeutica (gruppo parola);

- colloqui individuali ed almeno un incontro settimanale finalizzato a condividere le possibilità e le regole legate all'aspetto comunitario (gruppo organizzativo);
- interventi di informazione e *counseling* per gli ospiti e per le famiglie degli ospiti;
- interventi individuali e di gruppo finalizzati al miglioramento della cura di sé ed alla tutela della salute fisica, con particolare attenzione all'educazione alimentare;
- interventi individuali e di gruppo finalizzati al miglioramento della cura del proprio ambiente di vita, dei propri indumenti, della partecipazione alla conduzione della struttura residenziale;
- interventi individuali e di gruppo finalizzati al miglioramento della autonomia personale, delle competenze relazionali e sociali, della gestione del denaro;
- interventi individuali e di gruppo finalizzati al miglioramento della *compliance* e della conoscenza degli effetti terapeutici e indesiderati dei farmaci psicotropi;
- attività periodiche di ri-socializzazione, culturali, espressive e formative (a titolo d'esempio: lettura di quotidiani e libri, ascolto della musica, visione commentata di film, alfabetizzazione all'italiano, ecc.).

Inoltre sono previste le seguenti attività giornaliere:

- Ritirare al bisogno la biancheria/teleria pulita del posto letto, del bagno e dei pazienti dal guardaroba e riportarvi la sporca;
- Fare il letto una volta al giorno;
- Distribuire le colazioni e i pasti, sprecchiare e portare gli avanzi al deposito ULSS;
- Provvedere alla fornitura delle divise (ed eventualmente dei pasti) del proprio personale.

B) Attività terapeutiche e riabilitative ESTERNE alla struttura residenziale:

individuali o di gruppo, ma sempre collocate all'interno del singolo PROGETTO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO e previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, con singoli provvedimenti .

Ciascun progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato viene proposto dai curanti all'interno della riunione d'equipe in modo da integrare ed armonizzare gli aspetti clinici, quelli terapeutico-riabilitativi e organizzativi indispensabili alla sua realizzazione. Subito dopo viene proposto e negoziato con il paziente che successivamente è tenuto a sottoscriverlo. Pertanto ciascun paziente, anche in funzione della natura stessa della permanenza in REMS, è chiamato a rispettare le indicazioni concordate e sottoscritte. Il singolo progetto terapeutico-riabilitativo si compone di momenti strutturati e programmati, di attività quotidiane ed estemporanee.

Ogni paziente dopo aver sottoscritto il proprio progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato è chiamato anche a firmare un "CONTRATTO INFORMATO" che sintetizza gli accordi e le regole da rispettare.

Tra le attività terapeutico/riabilitative esterne è previsto anche l'accompagnamento all'esterno degli ospiti con automezzi e autista assicurati, a carico dell'operatore economico, consistenti in almeno:

- n. 1 pulmino a 7/9 posti,
- n. 1 piccolo automezzo per trasferimenti.

L'aggiudicatario: dovrà inoltre garantire il trasporto degli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, nei casi in cui il trasporto non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti.

(Si prevede una percorrenza complessiva annua di circa 3.000 km).

Viene inoltre previsto che l'operatore economico che concorre al presente appalto preveda almeno tre progetti di carattere socio-riabilitativo propedeutici al reinserimento lavorativo ed in particolare riferiti :

- al contesto rurale in cui insiste la struttura,
- alla musico-terapia,
- al teatro-terapia
- ecc..

ART. 4 - DURATA

Il contratto di appalto avrà la durata di tre anni.

L'Ulss si riserva la facoltà di esercitare l'opzione del rinnovo per ulteriori due anni, sulla base di valutazioni di convenienza.

Si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora la Regione Veneto concluda un procedimento unico a livello regionale per l'affidamento del servizio.

Alla scadenza del contratto è prevista la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016 per un periodo di mesi sei e comunque per l'ulteriore tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara.

Durante tale periodo rimarranno invariate tutte le precedenti condizioni contrattuali.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE

Tenendo conto che nel passaggio dalla REMS provvisoria alla REMS definitiva, attraverso la REMS prodromica, il numero dei pazienti potrà variare, non superando comunque il numero massimo di 40, l'operatore economico si impegna a modificare la propria organizzazione in funzione delle richieste dell'Ulss in ragione del numero degli utenti della REMS nel corso dell'appalto, mantenendo inalterati i prezzi unitari offerti per le figure professionali e per i servizi richiesti (es. costi orari).

ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'ULSS 21

Sono a carico dell'Ulss 21:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'U.L.S.S. utilizzati dall'appaltatore
- Pagamento delle utenze (luce, acqua, gas, telefono)
- Oneri collegati alla proprietà dei beni
- Supervisione socio-sanitaria da parte del Direttore della REMS
- Regolamento e della Carta dei servizi che specifica le regole di convivenza sociale, gli orari, le attività occupazionali, ricreative e socio-assistenziali in modo diretto sotto il profilo della qualità, l'identificazione dei ruoli, i diritti e i doveri del personale dipendente, dell'operatore economico aggiudicatario e dei pazienti (**ALLEGATO 3**).

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario a proprie spese si impegna a:

- garantire il servizio in modo continuativo senza sospensioni e/o interruzioni se non quelle programmate;
- coadiuvare l'utente ad assumere la terapia per via orale verificando la corrispondenza del tipo di farmaco alla prescrizione ed alla posologia;
- trasmettere al Direttore della REMS una relazione programmatica semestrale che dia contestuale evidenza dell'andamento del servizio e dell'aggiornamento dei progetti educativi individuali e di gruppo, al fine di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi e dei risultati conseguiti, nonché della coerenza delle azioni di pianificazione;
- rispettare gli obblighi assicurativi di legge nei confronti degli utenti e dei volontari;

- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;
- attivare momenti di condivisione e di supporto con le famiglie degli utenti;
- effettuare il trasporto per le uscite socializzanti o per le altre attività previste specificatamente dal progetto educativo con personale e mezzi propri;
- fornire idonei automezzi: pulmino 7/9 posti e automezzo;
- assicurare la regolare raccolta di tutti i rifiuti prodotti all'interno della struttura, compresi eventuali rifiuti classificabili come rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, convogliandoli nei punti di raccolta indicati dall'Ulss.

L'aggiudicatario curerà anche:

- l'organizzazione degli orari di servizio, in conformità alle linee di indirizzo e alle indicazioni tecnico-strategiche del Direttore della REMS, secondo le necessità degli utenti;
- la scelta degli operatori tenendo prioritariamente conto delle disponibilità di quelli esistenti e comunque delle caratteristiche professionali e personali necessarie a garantire la continuità del servizio;
- l'adozione di idonee forme di controllo delle presenze del personale da concordarsi con il Direttore della REMS;
- l'organizzazione delle sostituzioni per assenza degli operatori in ferie, permessi, malattie, salvaguardando le necessità dell'utenza; le sostituzioni saranno preventivamente programmate attraverso il passaggio delle informazioni tra operatore titolare e sostituto al fine di garantire la continuità del servizio e del piano di lavoro.

Dovrà inoltre garantire :

- di possedere precedenti esperienze nel settore della salute mentale;
- l'assunzione dalla data di inizio del servizio, del personale dell'operatore economico cessante già operante, che sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 del presente Capitolato.
- di attivare direttamente oppure tramite adesione ad iniziative Ulss di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nei servizi descritti nel presente Capitolato, in accordo con il Direttore della REMS;
- la continuità del servizio da parte del proprio personale evitando il tourn/over, compresi i periodi di ferie e malattia durante i quali gli operatori dovranno essere tempestivamente sostituiti senza nessun costo aggiuntivo per l'Ulss 21;
- il rispetto di tutto quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 8 - NOMINA REFERENTE/RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

L'Aggiudicatario dovrà nominare un responsabile (oltre al suo sostituto in caso di assenza/impedimento) in qualità di **referente-responsabile** organizzativo, amministrativo e tecnico del proprio personale, il quale dovrà tenere necessari contatti con il Direttore della REMS.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto il nome di detto Referente-responsabile e del suo sostituto, nonché i luoghi di residenza e relativi recapiti telefonici.

I nominativi del referente-responsabile del servizio o suo delegato dovranno essere comunicati prima dell'attivazione del servizio e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione.

Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dal presente appalto fatte in contraddittorio con il referente-responsabile del servizio, si intendono fatte direttamente all'aggiudicatario titolare.

L'aggiudicatario del servizio esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati per effetto della presente appalto.

L'Ulss si relaziona con l'Aggiudicatario attraverso il Referente-responsabile dello stesso.

ART. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio, la Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente od emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del personale dipendente. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico dell'appaltante o in solido dell'appaltante con l'appaltatrice, con esclusione d'ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ulss.

PERSONALE

La ditta aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

I nominativi e le qualifiche del personale impiegato dalla ditta aggiudicataria per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Ulss. prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale. In caso di sostituzione, la comunicazione dei nuovi nominativi deve avvenire quanto meno con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla intervenuta sostituzione.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti dei propri dipendenti per quanto riguarda la verifica ed il controllo delle presenze effettive dei dipendenti stessi nel luogo di lavoro, e si impegna altresì ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati CCNL e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'U.L.S.S., nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato all'appaltatore solo dopo che l'ispettorato del lavoro dichiara cessata la situazione di inadempienza.

ART. 10 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà mettere a disposizione personale sufficiente a coprire le esigenze previste dall'art. 3, in termini di ore e di qualifiche professionali e dovrà disporre di un numero di sostituti adeguato per affrontare le emergenze.

Per ogni utente assistito, la ditta aggiudicataria collaborerà con il Direttore della REMS alla stesura di un Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI).

Durante l'appalto, tramite il proprio personale, l'Ulss provvederà in qualsiasi momento ad effettuare verifiche e controlli in ordine alla regolare esecuzione del servizio. La ditta aggiudicataria si impegna a dare la sua collaborazione all'attività di controllo e verifica.

Malattie, assenze improvvise, permessi, etc.. dovranno essere sostituite nel giorno stesso in cui si verificano e con il personale ugualmente qualificato.

ART. 11- RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE

La complessità del servizio e le problematiche che ne derivano richiedono per il perseguimento degli obiettivi la definizione di un metodo di lavoro e di un'organizzazione del personale impiegato come segue:

- il referente-responsabile dell'Aggiudicatario verifica periodicamente con il Direttore della REMS, l'andamento del servizio svolto nei confronti dei pazienti;
- l'unico punto di riferimento per le questioni organizzative e di gestione del personale impiegato nel servizio (orario di lavoro, sostituzioni, emergenze, ferie, sanzioni disciplinari, permessi etc.), è il Referente-responsabile dell'aggiudicataria;
- il referente-responsabile dell'aggiudicataria mantiene quindi le funzioni di gestione, organizzazione e direzione gerarchica rispetto agli operatori dell'Aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sorgano difficoltà nell'ambito del servizio, gli operatori dell'aggiudicatario dovranno avvertire il loro referente-responsabile che dovrà a sua volta obbligatoriamente e tempestivamente avvisare il Direttore della REMS.

ART. 12 – RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI

Il personale della ditta aggiudicataria impiegato nello svolgimento del servizio è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e riservatezza dell'utente, della tutela del segreto professionale, nonché a rispettare quanto concordato con il Direttore della REMS, relativamente al programma di lavoro.

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 13 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Per la gestione del servizio oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare esclusivamente personale in possesso dei requisiti di seguito riportati, garantendo il rispetto del CCNL di Settore:

- a) Psicologi: in possesso della relativa laurea magistrale e specializzazione, preferibilmente con esperienza teorico/pratica specifica di salute mentale e/o giuridico/forense;
- b) Educatori professionali: in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'educazione classe L -19 DM 270/2004 o titoli equipollenti, diploma di laurea in Educatore professionale rilasciato ai sensi del DM n. 520/1998 o titoli equipollenti, laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze dell'educazione del vecchio ordinamento equiparata a tali lauree secondo le vigenti disposizioni normative;
- c) Coordinatore infermieristico: in possesso della laurea e master di coordinamento;
- d) Infermieri: in possesso della relativa laurea;
- e) Operatori socio sanitari: in possesso del relativo diploma acquisito presso Ente formativo riconosciuto/accreditato;

f) Assistenti sociali: in possesso della relativa laurea

g) Amministrativo: diplomato

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e/o delle Cooperative Sociali e negli accordi integrativi dello stesso, ovvero contratti applicabili in base alla natura della ditta aggiudicataria, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed accordi locali, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria, venga successivamente appaltata.

In caso di inottemperanza accertata, l'ULss potrà provvedere direttamente impiegando le somme dovute all'appaltatore e/o la garanzia definitiva, senza che l'aggiudicatario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria ed il proprio personale, la stessa aggiudicataria è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.

Il personale della ditta aggiudicataria che effettua il servizio dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli assistiti, dei familiari e degli operatori dell'ULss nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede.

L'ULSS può richiedere l'allontanamento del personale che non si sia comportato con correttezza, sulla base di specifiche contestazioni adeguatamente documentate.

In particolare l'aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- segnali subito al proprio responsabile diretto il quale dovrà darne necessaria comunicazione agli organi competenti dell'ULss le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio o da altre persone non autorizzate;
- rifiuti qualsiasi compenso non previsto dall'applicazione dei contratti di lavoro.

La ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta e professionalità corretta. Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell'ULss in questo caso saranno impegnative per l'aggiudicatario.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicataria dovrà obbligatoriamente trasmettere all'Ulss un elenco con la qualifica, i curricula del personale che intende utilizzare e i dovuti titoli di studio per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente appalto, garantendo di aver fatto le dovute verifiche sulla validità dei titoli/certificati posseduti da parte del personale.

Lo stesso dicasi, con effetto immediato, nel caso di variazione del personale impiegato.

L'Ulss entro 7 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati e in caso di sostituzioni, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti prescritti dal presente articolo della presente appalto e/o che ritenesse non idonee, a seguito di motivazione formale, nell'interesse degli assistiti. L'aggiudicataria assicurerà la sostanziale continuità del servizio da parte del proprio personale, fatti salvi i periodi di ferie e malattia durante i quali gli operatori dovranno essere tempestivamente sostituiti senza costi aggiuntivi per l'Ulss.

ART. 14 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione della ditta aggiudicataria non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l'Ulss che non ha pertanto alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.

E' fatto obbligo per l'aggiudicataria e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'Ulss, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assicurative, assistenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà essere risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'aggiudicataria e fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Restano in capo all'aggiudicataria la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi anche relativamente ai volontari del servizio civile ed ai tirocinanti

ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta aggiudicataria del servizio è responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento dei servizi e per cause a questi inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni di proprietà dell'Ulss.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire i servizi richiesti dal presente appalto con una polizza assicurativa a favore dell'Ulss, contro tutti i rischi (All Risk), oltre alla garanzia RCT e RCO che preveda la copertura dei danni, con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, per persona danneggiata e con pari limite minimo per danni a cose ed animali, senza limitazioni di numero.

La polizza, che non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico dell'Ulss, dovrà essere valida per tutta la durata dell'appalto e fino al termine del periodo di gestione, con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia Assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti del Committente.

Contraente della polizza dovrà essere la Ditta appaltatrice mentre risulteranno assicurati, congiuntamente, la stessa e l'azienda ULSS 21.

Nel caso che in cui l'aggiudicataria del presente appalto risultasse un raggruppamento di imprese, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

Copia della suddetta polizza dovrà essere fornita all'Ulss prima dell'inizio del servizio.

ART. 16 – SICUREZZA SUL LAVORO

Alla ditta aggiudicataria fa carico ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio, e la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell'appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti, oltre all'eventuale sorveglianza sanitaria ed all'eventuale fornitura di DPI.

Per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro, dovranno essere quantificati dallo stesso ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs 59/2016

L'appaltatore è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso la struttura Ulss.

Anche in caso di prestazioni date in subappalto, dovrà essere garantito il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico:

- la gestione dei subappaltatori,
- la gestione dei rapporti fra i subappaltatori
- la gestione delle reciproche interazioni di rischio,

- la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi. Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. A tal fine, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto riguarda i rischi interferenziali, l'importo degli oneri della sicurezza risulta essere pari a **€ ZERO**. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del presente appalto, il DUVRI potrà essere aggiornato anche su proposta dell'esecutore del contratto. Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

La gestione dei rischi professionali specifici connessi all'espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità dell'appaltatore a cui spetta la fornitura dei D.P.I.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, prima dell'inizio del servizio, l'Impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà costituire una garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivamente offerto per tutta la durata contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e dopo che saranno state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La cauzione costituisce garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ulss dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatti imputabili all'appaltatore e derivanti dall'inadempimento e/o dalla cattiva esecuzione dell'appalto. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la garanzia su cui l'Ulss si fosse eventualmente rivalsa durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Ulss della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.

La garanzia potrà essere prestata mediante una delle forme previste per la costituzione della garanzia provvisoria e deve prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Relativamente allo svincolo per stati di avanzamento dell'esecuzione, si fa riferimento alle prescrizioni del suddetto art. 103, comma 5.

La garanzia definitiva dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 12 mesi oltre la scadenza del contratto ai sensi del citato comma 5.

Nel caso di rinnovo della fornitura, dovrà essere rinnovata anche la garanzia definitiva per un periodo non inferiore alla durata del rinnovo contrattuale.

In caso di R.T.I. la garanzia potrà essere presentata dall'impresa mandataria o da una delle società mandanti ma deve essere intestata sia alla società capogruppo che alle società mandanti.

In caso di Consorzio la garanzia potrà essere presentata dal Consorzio medesimo o da una delle società consorziate esecutrice dell'appalto ma deve essere intestata a tutte le società esecutrici dell'appalto.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 questa U.L.S.S. si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva qualora sussistano le condizioni previste dal citato comma e previo miglioramento dell'1%.

ART. 18 – OBBLIGHI PRECEDENTI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà presentare prima della stipulazione del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio:

- il nominativo e recapito telefonico del referente del servizio appaltato come previsto dall'art. 8 del presente Capitolato
- la polizza assicurativa prevista dall'art. 15 del presente Capitolato;
- garanzia definitiva di cui all'art. 17 del presente Capitolato fatta salva la facoltà prevista all'ultimo comma del citato art. 17;;
- l'indicazione del domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto (p.e.c., n. telefax e n. telefonici)
- gli estremi identificativi dell'apposito conto corrente bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, acceso presso banche o Poste Italiane spa, ex art. 3, L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- mandato speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 in caso di partecipazione in raggruppamento di imprese non ancora costituito.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 216 – comma 11 del D.lgs.vo 50/2016 all'aggiudicataria sarà richiesto il rimborso delle spese di pubblicità.

Si ricorda infine che l'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà prendere i necessari contatti con il Servizio Prevenzione e Protezione dell'U.L.S.S., al fine dell'espletamento degli obblighi previsti dalla normativa (D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.).

ART. 19 - CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016.

Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Ente appaltante, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge 20 marzo 2010, n. 53, il presente contratto non prevederà la **clausola arbitrale (art. 209 del D.lgs. 50/2016)**.
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 (**tracciabilità dei pagamenti**), nel contratto sarà inserito il conto corrente dedicato e le persone delegate ad operare su di essi, oltre alla clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla suddetta Legge. Nel contratto principale dovrà essere pertanto inserita la clausola: "L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di.....della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto deve contenere altresì l'impegno all'inserimento nei contratti di subappalto e nei subcontratti della clausola: "L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa..... nell'ambito del contratto sottoscritto con

l'U.L.S.S. 21 di Legnago, identificato con il CIG n...**CIG 67474403A2** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Pertanto si impegna a dare immediata comunicazione all'U.L.S.S. 21 di Legnago della notizia di inadempimento della propria controparte agli accordi di tracciabilità finanziaria. Si impegna inoltre di inviare copia del presente contratto all'U.L.S.S. 21 di Legnago”.

- Il contratto riporta l'impegno al rispetto del Protocollo di Legalità, del patto di integrità e del Codice dei dipendenti pubblici così come richiamati all'art. 5 del Disciplinare.
- Ai sensi del Protocollo di legalità il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Nel caso in cui il contratto venisse stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011, dovrà recare espressamente la seguente clausola: “Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011”.

L'ULSS 21 si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi

dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

- In base alle disposizioni della nota della Regione Veneto prot. 210747 del 03.05.2011 avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni di cui alla DGR Veneto n. 2492 del 19.10.2010 "Disposizioni in materia di procedure di affidamento per appalti di forniture e servizi", nel contratto sarà prevista la facoltà per l'U.L.S.S. contraente, del diritto insindacabile di risolvere anticipatamente il contratto, mediante P.E.C. con preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel **caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.**
- In applicazione al **Patto di Integrità** approvato con deliberazione nr. 703 del 30.12.2014, il patto stesso costituirà parte integrante del contratto e la sua violazione potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto.
- E' disposta la risoluzione del contratto nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione soggettiva in violazione del comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (**pantouflage – revolving doors**)).

ART. 20 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria fatturerà mensilmente e posticipatamente 1/12 dell'importo annuale offerto per la gestione della REMS composta da 40 ospiti, con le seguenti rimodulazioni qualora la diminuzione del tasso di presenza degli ospiti comportasse la richiesta di rimodulazione del personale appaltato, come di seguito specificato:

- fino ad un tasso di presenza degli ospiti della REMS del 70% (da 40 presenze fino a 28) verrà mantenuto tutto il personale previsto nell'appalto, garantendo quindi all'aggiudicatario il 100% del costo del personale offerto in sede di gara.
- con un tasso di occupazione tra il 69% ed il 60% (da 27 a 24 ospiti), il numero del personale in appalto e la fattura mensile corrispondente sarà ridotta come segue, prevedendo turni notturni meno onerosi nel modulo a minore intensità assistenziale:
 - n. 2 Psicologi (- 1)
 - n. 3 Educatori (- 1)
 - n. 1 Coordinatore infermieristico
 - n. 21 Infermieri professionali (- 3)
 - n. 12 O.S.S
 - n. 2 assistenti sociali
 - n. 1 amministrativo
- con un tasso di occupazione tra il 59% ed il 51% di presenza degli ospiti (da 23 a 21), il numero del personale in appalto e la fattura mensile corrispondente sarà così ridotta:
 - n. 2 Psicologi (- 1)
 - n. 3 Educatori (- 1)
 - n. 1 Coordinatore infermieristico

- n. 18 Infermieri professionali (- 6)
- n. 12 O.S.S
- n. 2 assistenti sociali
- n. 1 amministrativo
- Dalla presenza di 20 ospiti, in giù:
 - n. 1 Psicologi (- 1,5)
 - n. 1 Educatori (- 2)
 - n. 1 Coordinatore infermieristico
 - n. 12 Infermieri professionali (- 12)
 - 6 O.S.S. (- 6)
 - n. 1 assistenti sociale (- 1)
 - n. 1 amministrativo

La liquidazione delle fatture avverrà previa verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) della corrispondenza delle ore e del servizio svolto rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato, a mezzo mandato, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

L'eventuale ritardo nel pagamento di fatture non potrà essere invocato come valido motivo per esecuzione di servizi ridotti o parziali o per la risoluzione del contratto dell'appaltatore, il quale sarà tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza contrattuale.

ART. 21 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico-contabile del contratto ed alla liquidazione delle relative fatture.

Il D.E.C. è individuato nel Direttore della U.O.C. R.E.M.S.

Per l'espletamento delle funzioni di competenza, il D.E.C. disporrà di collaboratori individuati tra il personale del DSM.

ART. 22 – CONTROLLI

Durante la vigenza contrattuale l'ULSS potrà esercitare gli opportuni controlli relativamente alle varie fasi di esecuzione del servizio appaltato, anche mediante sopralluoghi, dando tempestiva comunicazione all'operatore economico aggiudicatario di qualsiasi irregolarità accertata, compresa la mancata e/o ritardata esecuzione del servizio.

Le anomalie accertate verranno contestate nel dettaglio, con le modalità previste dall'art. 23 "Contestazioni e penalità".

L'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per permettere lo svolgimento dei suddetti controlli.

ART. 23 – CONTESTAZIONI E PENALITA'

Il D.E.C. verificherà la puntuale esecuzione del contratto, richiamando anche oralmente l'aggiudicatario alla puntuale esecuzione dello stesso.

Qualora si verificasse il perpetuarsi delle inadempienze o il verificarsi di inadempienze gravi nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, il DEC le segnalerà puntualmente e per iscritto al RUP il quale le contesterà per iscritto all'aggiudicatario, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le controdeduzioni dell'aggiudicatario non fossero ritenute pertinenti/convincenti o non pervenissero entro il termine previsto, il RUP potrà applicare le seguenti penali dandone comunicazione all'aggiudicatario mediante PEC, oltre all'addebito di eventuali ulteriori danni (es. spese per aver dovuto far svolgere il servizio appaltato ad altre Ditte):

- in caso di gravi azioni/omissioni che abbiano procurato danno alla dignità delle persone, verrà applicata una penale di € 300,00 cadauna;
- in caso di impiego di personale e/o mezzi e/o dotazione inadeguati o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di € 150,00=/die;

Qualora l'aggiudicatario non emettesse nota di accredito per l'importo della penale, l'Ulss potrà trattenerne l'importo dal fatturato mensilmente o sulla garanzia definitiva (che poi l'operatore economico dovrà immediatamente ripristinare nell'importo previsto).

L'addebito delle penali non esonera l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Qualora L'operatore economico dovesse disdettare il contratto prima della sua scadenza senza giustificato motivo e giusta causa, l'Ulss potrà avvalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, salvo l'addebito di ulteriori spese, a titolo di risarcimento danno, derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti.

ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto.

Il subappalto, nei limiti massimo del 30% dell'importo contrattuale, deve essere espressamente autorizzato dall'U.L.S.S. nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 a condizione che ai sensi del comma 4 lettera b) del medesimo articolo sia stata indicata dal concorrente, nella documentazione presentata, la parte che si intende subappaltare e che, come indicato nel bando di gara, sia stata indicata una terna di subappaltatori (comma 6 del citato articolo).

L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'attività subappaltata. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dall'art. 105, comma 7 del D.Lgs 50/2016.

E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. Informazioni supplementari atipiche di cui all'art. 1 septies del D.L. 6.9.1982, n. 629, convertito in L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3 del DPR 252/1998.

Ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità", è vietato alla ditta aggiudicataria di subappaltare o subaffidare il contratto a imprese partecipanti alla medesima procedura di gara. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

In ogni caso, di fronte all'Ulss appaltante, l'aggiudicatario resta l'unico responsabile del servizio sia per quanto concerne l'esecuzione a perfetta regola d'arte, sia per quanto concerne l'adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori.

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente richiesta e se non autorizzata dalla stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Le variazioni soggettive sono regolate dal comma 1 – lettera d) punto 2) dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ulss potrà risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108, comma 1 del D. Lgs.vo 50/2016, anche nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/4/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165"
- nel caso di violazione del patto di integrità e del protocollo di legalità;
- nel caso in cui le transazioni (rif. comma 8 – art. 3 – legge 136/2010) siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Il contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore a mezzo PEC, nei casi previsti dai commi 2 del dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e nel caso di cessione di contratto o subappalto non autorizzati.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni eseguite e non contestate.

Con la risoluzione del contratto l'Ulss potrà affidare il servizio alla seconda classificata o in sua assenza a terzi, in danno all'impresa inadempiente a cui saranno addebitate le maggiori spese che l'Ulss dovrà sostenere, rispetto a quelle relative al contratto risolto.

Le somme necessarie saranno prelevate mediante incameramento della garanzia definitiva e da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Con la risoluzione del contratto si procederà all'incameramento della garanzia definitiva a titolo di penale, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno tenuti dall'Ulss per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. L'Ulss è titolare del trattamento dei dati ed il responsabile del loro trattamento è il Direttore dell'U.O. REMS.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati potranno essere comunicati dall'Ulss a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

ART. 27 - FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

ART. 28 - RINVIO

Per quanto non previsto, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ALLEGATO 1: Deliberazione n. 35 del 28.01.2016

ALLEGATO 2: Planimetrie

ALLEGATO 3: Regolamento e Carta dei servizi

ALLEGATO 4: Disciplinare di gara

ALLEGATO 4

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA
SANITARIA PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (REMS)
NUMERO GARA 6468436 - CIG 67474403A2**

INDICE

ART. 1) OGGETTO

ART. 2) OPERATORI ECONOMICI E RAGGRUPPAMENTI DI OPERATORI ECONOMICI

ART. 3) AVVALIMENTO

ART. 4) GARANZIA PROVVISORIA

ART. 5) ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' E DEL
PIANO TRIENNALE AZIENDALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ART. 6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 8) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

ART. 9) SOCCORSO ISTRUTTORIO

ART. 10) AGGIUDICAZIONE

ART. 11) SITO INTERNET E COMUNICAZIONE CON LE IMPRESE

ART. 12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 13) NORME E CONDIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente documento disciplina la procedura aperta indetta con deliberazione nr. 285 del 08.06.2016 ai sensi del D.lgs. 50 del 18.04.2016 per l'affidamento del servizio della gestione della "Residenza Sanitaria per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS)" sita presso Centro Sanitario Polifunzionale di Nogara (VR) per una durata di anni tre – base d'asta triennale al ribasso euro **5.847.000,00** I.V.A. esclusa (importo stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo per ulteriori due anni è di euro 9.745.000,00 I.V.A. esclusa) C.I.G. **67474403A2** (Bando pubblicato sulla G.U.U.E. 09.07.2016 – 2016/S 131-235498).

ART. 2 – OPERATORI ECONOMICI E RAGGRUPPAMENTI DI OPERATORI ECONOMICI

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento oggetto del presente disciplinare gli operatori economici e i raggruppamenti di operatori economici nel rispetto degli artt. 45, 47 e e 48 del D.lgs. 50/2016.

E' richiesta la precisa indicazione della forma di partecipazione in corrispondenza all'art. 45 citato nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi del comma 4 del citato art. 48.

Ai sensi del comma 7 del citato articolo **è fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'art. 45 - comma 2 – lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai consorziati **è fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai fini del possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei suddetti consorzi si richiama l'art. 47 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 48 sono ammessi anche i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui alle lettere d) e e) dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 non ancora costituiti i quali dovranno presentare offerta debitamente sottoscritta da tutti gli operatori economici che li costituiranno con l'impegno di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario individuato.

Si richiamano gli **ulteriori divieti** di associazione in partecipazione e di modifica della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari previsti dal comma 9 dell'art. 48.

ART. 3 – AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) necessari per partecipare alla gara avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'avvalimento deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto all'art. 89 del D.lgs. 50/2016

In tal caso il concorrente, deve presentare una propria dichiarazione e le dichiarazioni del soggetto ausiliario, nonché originale o copia autentica del contratto di avvalimento. Per i contenuti della documentazione da produrre si richiama il comma 1 del citato art. 89.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 4 – GARANZIA PROVVISORIA

I concorrenti dovranno allegare nella BUSTA A (vedasi successivo art. 6) , una fidejussione a favore dell'ULSS 21 di Legnago dell'importo di **€ 116.940,00 pari al 2%** (due per cento) dell'importo complessivo triennale fissato come base d'asta al ribasso, con le modalità previste dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 c.c. – nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante. Dovrà altresì prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre il termine ultimo previsto per la presentazione dell'offerta.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Il fidejussore che ha rilasciato la garanzia provvisoria, o anche uno diverso, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs 50/2016 dovrà impegnarsi a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario

La garanzia provvisoria potrà essere escussa dall'ULSS:

- in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine stabilito;
- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti;
- in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara negli altri casi previsti dalla legge.

Nel caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima;
- in caso di R.T.I. non ancora costituito, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento;
- in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

Si ricorda infine che l'importo della cauzione potrà essere ridotto qualora sussistano i presupposti previsti dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs 50/2016. In tal caso, l'operatore economico deve specificare, in sede di presentazione dell'offerta, il possesso di tali requisiti, documentandoli nei modi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di R.T.I., la riduzione è applicabile solo nella eventualità che tutte le imprese associate siano in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta normativa.

ART. 5 - ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' E DEL PIANO TRIENNALE AZIENDALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al **Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7.09.2015** ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento in oggetto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto medesimo, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione,

da parte dell'Azienda ULSS, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Azienda ULSS si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Il contratto principale e i contratti di subappalto e sub contratti di cui all'allegato 1) lettera a) del "Protocollo di Legalità" stipulati in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 84 del D.lgs. 159/2011 saranno sottoposti a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 159/2011.

L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

L'U.L.S.S. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

E' vietato alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

La ditta si impegna ad adempiere a tutte le clausole del **"Patto di integrità in materia di contratti pubblici dell'Azienda ULSS 21 di Legnago (VR)"** approvato con deliberazione nr. 703 del 30.12.2014, allegato al presente capitolato. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara.

Il predetto "Patto di integrità" costituirà parte integrante del conseguente contratto.

La sua violazione potrà comportare ai sensi dell'art. 4 dello stesso, l'esclusione dalla procedura di affidamento o la risoluzione del contratto.

La ditta deve essere in possesso della condizione soggettiva (dichiarandola in sede di gara) **di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio**

successivo alla cessazione del rapporto. E' disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

Si agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

La ditta si impegna al rispetto e ad applicare anche nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori operanti nella struttura gli **obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell'Azienda ULSS 21**, adottato con deliberazione del Direttore Generale nr. 21 del 30.01.2014 secondo quanto previsto dal D.P.R. 16.04.2013 nr. 62, consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale www.aulsslegnago.it al percorso [Home](#) » [Amministrazione trasparente](#) » [Disposizioni generali](#) » [Atti Generali](#) » Codice disciplinare e codice di condotta. La accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. nr. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda U.L.S.S. 21 costituiscono motivo di risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si premette che:

- ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità" di cui al precedente art. 5, la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
- in attuazione ai commi 1 e 3 della deliberazione A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) n. 111 del 20.12.2012 e 157 del 17.02.2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, per quanto possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ciò premesso, l'operatore economico che intende partecipare all'appalto, dovrà far pervenire all'ufficio protocollo dell'U.L.S.S. 21 di Legnago, via Gianella n. 1, 37045 Legnago (VR) entro e non oltre le ore **12,00 del 29.08.2016** a pena di esclusione, un plico sigillato (preferibilmente con nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la ragione sociale del mittente (in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, consorzi o GEIE non costituiti, dovrà essere indicata ognuna delle ditte raggruppande. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, consorzi o GEIE costituiti, basta l'indicazione della ditta capogruppo), con relativi indirizzi PEC e numeri di telefono, oltre alla dicitura "Appalto del servizio per la gestione della REMS - CIG **67474403A2**."

La consegna del suddetto plico è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa U.L.S.S. esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla gara, le offerte che dovessero pervenire oltre la data e l'orario sopraindicati.

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno le seguenti **buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura**, così distinte e riportanti all'esterno, **oltre all'indicazione del concorrente e della procedura**, le seguenti diciture:

- Busta A - Documentazione Amministrativa, per l'ammissione alla gara
- Busta B – Progetto tecnico
- Busta C - Offerta economica

L'apertura dei plichi verrà effettuata in seduta pubblica alle **ore 10:00 del 01.09.2016** presso il Servizio Provveditorato Economato e Logistica dell' Ulss 21, via Gianella 1, Legnago (VR), e l'impresa è invitata sin d'ora a presenziarvi.

Possono presenziare alle sedute pubbliche tutti i soggetti interessati, ma soltanto i rappresentanti legali delle ditte o loro sostituti muniti di idonea procura potranno fare dichiarazioni a verbale.

BUSTA A

Nella Busta A, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, riportante all'esterno oltre all'indicazione del concorrente e della procedura, la dicitura "Documentazione amministrativa", dovrà essere inserita la seguente documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara:

- 1) Il Documento di Gara Unico Europeo (**Allegato A – D.G.U.E.**) ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 50/2016 redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea.

N.B.

- Si fa presente che il D.G.U.E. deve essere compilato oltre che dal concorrente anche dal soggetto ausiliario nel caso di avvalimento e dai subappaltatori nella parte II – sez. A e B e nella parte III, e integralmente da ciascuno dei soggetti con i quali il concorrente partecipa all'appalto

- Il D.G.U.E. dovrà essere sottoscritto dal dichiarante e corredato da valido documento di identità. (Se procuratore allegare copia autentica della procura notarile, in alternativa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA da cui risultino gli estremi della procura notarile - numero di repertorio, data e luogo di registrazione - e l'indicazione dei poteri conferiti con la medesima oppure copia della delibera del CDA che ha conferito la procura).

- 2) Dichiarazione con istanza di partecipazione, in carta semplice, debitamente sottoscritta con allegata copia del documento di identità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (**si prega di utilizzare l'ALLEGATO A1**) con la quale il concorrente attesta:

a) la forma specifica di partecipazione alla gara

aa) ai fini del requisito di idoneità professionale di cui al comma 1 – lettera a) dell'art. 83 del D.lgs.50/2016 di essere iscritto, per l'attività oggetto del presente appalto, alla C.C.I.A.A. (o per gli operatori economici di altro Stato membro non residente in Italia, in uno dei registri professionali o commerciali corrispondenti) (**N.B. In alternativa indicare la parte del D.G.U.E. dove sono state dichiarate le suddette informazioni**).

a1) la ripartizione delle attività in caso di partecipazione in raggruppamenti (con allegato mandato/atto costitutivo/contratto di rete per i raggruppamenti costituiti) e l'impegno, per gli operatori raggruppandi non ancora costituiti, ad uniformarsi alla disciplina dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione;

b) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti:

di non incorrere nei divieti di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi del citato comma 7 di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45 – comma 2, lettere b) e c), è richiesta la dichiarazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre dichiarando che gli stessi non partecipano alla gara in nessuna altra forma, a pena di esclusione del consorzio e del consorziato;

b1) di voler ricorrere eventualmente al subappalto indicando obbligatoriamente una terna di subappaltatori nel rispetto dell'art. 105 – comma 6) del D.lgs. 50/2016 nonché, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, i servizi/forniture o parti di essi/e che si intendono subappaltare; **(N.B. In alternativa indicare la parte del D.G.U.E. dove sono state inserite le suddette informazioni).**

In mancanza di tali indicazioni non sarà possibile autorizzare il subappalto);

b2) il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall'art. 83 comma 1 lettera c), attestando che l'Impresa concorrente ha prestato, con buon esito nel triennio 2013-2014-2015 servizi nell'ambito della salute mentale, per un importo complessivamente pari o superiore a € 3.000.000,00 I.V.A. esente/esclusa, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari **(N.B. In alternativa indicare la parte del D.G.U.E. dove sono state inserite le suddette informazioni);**

c) che ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto, accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare e eventuali intervenute successive rettifiche e chiarimenti, ritenendo remunerativa l'offerta economica presentata;

d) che utilizzerà conti correnti bancari o postali dedicati, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e che in caso di aggiudicazione, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti inserirà un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge;

e) che conosce, accetta e rispetta le clausole pattizie di cui al **Protocollo di legalità** sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile su sito della Regione del Veneto <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.it>, dichiarando in particolare:

- di essere a conoscenza e di accettare che, ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità", la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

- che l'operatore economico in caso di aggiudicazione si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

- di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-c.p.; 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

f) di essere a conoscenza e di accettare specificatamente tutte le clausole contenute nel "Patto di integrità" approvato con deliberazione nr. 703 del 30.12.2014 **(ALLEGATO D)**,

che si allega debitamente sottoscritto alla documentazione di gara nonché le conseguenze della sua violazione;

g) indirizzi/sedi e numeri di matricola INPS e INAIL.

- INPS: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
 - INAIL: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
 - CASSA EDILE: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
 - INARCASSA: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
 - Altra cassa (specificare) _____ n. matricola _____
- In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi _____.

La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici.

h) di impegnarsi al rispetto e ad applicare anche nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori operanti nella struttura gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell'Azienda ULSS 21, adottato con deliberazione del Direttore Generale nr. 21 del 30.01.2014 secondo quanto previsto dal D.P.R. 16.04.2013 nr. 62, del quale dichiara di aver preso visione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale www.aulsslegnago.it al percorso [Home](#) » [Amministrazione trasparente](#) » [Disposizioni generali](#) » [Atti Generali](#) » Codice disciplinare e codice di condotta;

i) di essere a conoscenza e di accettare specificatamente che la accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. nr. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda U.L.S.S. 21 costituiscono motivo di risoluzione del rapporto convenzionale;

j) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta del costo del lavoro, degli obblighi connessi in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente;

k) che la ditta si impegna a iscriversi all'elenco dei fornitori aziendali accedendo al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulsslegnago;

l)

- di autorizzare, successivamente all'aggiudicazione, l'eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi in relazione alla documentazione di gara presentata per la presente procedura di gara;

oppure

- di non autorizzare (ai sensi dell'art. 53 comma 5 del D.Lgs. 50/2016), successivamente all'aggiudicazione, l'eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi r indicando le parti relative alla documentazione tecnica presentata in ordine alla presente procedura di gara con indicazione dei numeri delle pagine, le sezioni precise, le parti ed i riferimenti specifici della documentazione) costituenti segreto tecnico o commerciale, con relative motivazioni

- Le motivazioni non potranno essere generiche, ma dovranno essere puntuali e dettagliate. Nel caso in cui non venga barrato alcun quadratino o in assenza di motivazioni, la dichiarazione verrà considerata come non resa.
--

- Le condizioni di ostendibilità verranno valutate esclusivamente in ragione delle indicazioni fornite in base alla presente dichiarazione. Nessun'altra comunicazione verrà inoltrata a codesta impresa.

- Per quanto riguarda la restante documentazione, questa sarà oggetto di visione/rilascio copia da parte della Stazione Appaltante a seguito di richiesta da parte delle ditte concorrenti.

m) l'indirizzo p.e.c. o fax quali mezzi di comunicazione ai quali ricevere tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento e di eleggere domicilio in
 _____ Via _____

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, debitamente sottoscritta con allegata copia del documento di identità, in caso di avvalimento del concorrente-ausiliato (**si prega di utilizzare l'ALLEGATO A2**) con allegato il contratto di avvalimento e Dichiarazione del soggetto ausiliario (**si prega di utilizzare l'ALLEGATO A3**) ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016;

4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, debitamente sottoscritta con allegata copia del documento di identità per l'attestazione, in particolare, dell'insussistenza delle cause di esclusione richieste alla Parte III – lettera D del D.G.U.E., Art. 80 D.lgs. 50/2016 – (**si prega di utilizzare l'ALLEGATO A4**) attestante:

1a) che l'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 comma 11 del D.lgs. 50/2016 non è un'azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

1b) che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*indicare tra quest'ultimi anche i procuratori con poteri di rappresentanza*), di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio che **hanno rivestito tali cariche e sono cessati** nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara è/sono i seguenti:

Cognome e nome	Nato a	Il	Residente a	Carica ricoperta	Codice fiscale

1c) che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*indicare tra quest'ultimi anche i procuratori con poteri di rappresentanza*), di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio **attualmente in carica** è/sono i seguenti:

Cognome e nome	Nato a	Il	Residente a	Carica ricoperta	Codice fiscale

2) CHE L'OPERATORE ECONOMICO ANCHE CON RIFERIMENTO AL PROPRIO SUBAPPALTATORE NEI CASI DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 NON SI TROVANO IN ALCUNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL'ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016

2a) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei seguenti **soggetti IN CARICA sopraelencati**

non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per uno dei reati indicati alle lettere a, b, c, d, e, f, g del comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016

oppure

i soggetti nei confronti dei quali è stata emessa sentenza definitiva di condanna o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per uno dei reati riferiti alle lettere a), b), c), d), e), f), g) soprarichiamati.

2b) che, ai sensi del comma 7 dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016, quanto alle situazioni di cui al comma 1 lett. a), b), c), d) e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo del D. Lgs. 80/2016.

(In tal caso l'operatore economico o il subappaltatore saranno ammessi (allegando relativa documentazione) a provare di aver risarcito o di essersi impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se, ai sensi del comma 8 del citato articolo, la stazione appaltante riterrà che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla procedura d'appalto).

(Ai sensi del comma 9 dell'art. 80, qualora invece un operatore economico sia stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza, non potrà avvalersi della facoltà di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; Qualora, ai sensi del comma 10 del citato articolo, la sentenza di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.)

2c) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei seguenti **soggetti CESSATI DALLA CARICA nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara indicati al punto 1b della presente dichiarazione**

non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati alle lettere a, b, c, d, e, f, g del comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016:

oppure

che nei confronti dei seguenti soggetti cessati **è stata emessa** sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati riferiti alle lettere a), b), c), d), e), f), g) soprarichiamati, ma che l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, e tale dissociazione viene dimostrata allegando documentazione.

(Non indicare i reati depenalizzati, quelli per cui è intervenuta la riabilitazione ovvero quelli dichiarati estinti dopo la condanna né quelli per i quali è intervenuta la revoca della condanna medesima).

3) DICHIARA ALTRESI', ANCHE CON RIFERIMENTO AL PROPRIO SUBAPPALTATORE NEI CASI DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016:

3a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016

3b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e precisamente:

(barrare il quadratino che interessa)

(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) di non essere assoggettabili agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

(per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

3c) per i reati di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203:

(barrare il quadratino che interessa)

di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure

che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689

(Si procederà all'esclusione qualora la mancata denuncia dei fatti emerga dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e sia comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

3d) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

4) DICHIARA INOLTRE, CON RIFERIMENTO ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL'ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016:

4a) ai sensi del comma 2 dell'art. 80 D.lgs. 80/2016 che non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

4b) ai sensi del comma 4 dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015. Non sarà escluso l'operatore economico che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda).

4c) ai sensi del comma 6 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 di non trovarsi a causa di atti compiuti o omessi prima della presente procedura in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di impegnarsi a non commettere od omettere atti nel corso della medesima riferite alle situazioni di cui sopra.

5) IN APPLICAZIONE AL COMMA 16 ter DEL D.LGS. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: pantouflage revolving doors), di essere in possesso della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

N.B. In caso di partecipazione in forma associata, tale documento dovrà essere presentato distintamente da tutte le ditte riunite, sia nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa / Consorzi Ordinari /GEIE già costituiti che da costituirsi, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla presente gara.

In caso di Consorzio di tipo b) e c), di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, la predetta dichiarazione deve essere presentata dal Consorzio e da ciascuna delle imprese esecutrici del presente appalto.

5) Ricevuta del versamento del contributo di **€ 200,00** (calcolato sul valore stimato complessivo), dovuto per la partecipazione alla gara sulla base delle tariffe deliberate dall'Autorità di vigilanza (delibera 163 del 22.12.2015) sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005.

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità, sottolineando che per i raggruppamenti temporanei d'impresе il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo:

- mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
- mediante pagamento presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve produrre copia della ricevuta rilasciata dal nuovo servizio di riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line).

6) PASSOE, il documento che attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS, e strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento da parte della stazione appaltante.

7) Garanzia provvisoria, come prevista all'art. 4 del presente disciplinare dell'importo di euro di **€ 116.940,00** pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo triennale fissato come base d'asta al ribasso, con le modalità previste dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016 valida almeno 180 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle offerte, contenente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 c.c. – nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante.

8) A pena di esclusione, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi del comma 8) dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016;

9) Planimetrie debitamente sottoscritte per presa visione (Allegato 2 al Capitolato Speciale);

10) Patto d'integrità sottoscritto per accettazione (Allegato D);

11) PROCURA, nel caso di sottoscrizione di soggetto diverso dal legale rappresentante - procuratore - allegare copia autentica della procura notarile, in alternativa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA da cui risultino gli estremi della procura notarile - numero di repertorio, data e luogo di registrazione - e l'indicazione dei poteri conferiti con la medesima oppure copia della delibera del CDA che ha conferito la procura;

BUSTA B

La Busta B, sigillata **e controfirmata nei lembi di chiusura** dovrà riportare all'esterno oltre all'indicazione del concorrente e della procedura, la dicitura "Progetto Tecnico".

Al fine di rendere omogenea e di più facile lettura, agevolando il lavoro della commissione giudicatrice preposta alla valutazione, l'offerta tecnica dovrà essere redatta su **un**

massimo di 40 facciate, pari a 20 pagine formato A4 (comprese le migliori), carattere testo Arial 11 - interlinea singola ed a piè di pagina riportante il numero della pagina.

Pagine eccedenti e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non verranno tenuti in considerazione per l'attribuzione del punteggio ad eccezione delle eventuali schede tecniche e di sicurezza delle attrezzature e dei prodotti che non rientrano nel totale delle pagine sopra indicato.

Il progetto tecnico dovrà inoltre seguire il seguente ordine degli argomenti trattati, per facilitare la valutazione/comparazione della Commissione giudicatrice:

- a) Modalità di erogazione e organizzazione dei servizi richiesti.
- b) Progetto di reinserimento che valorizzi la sussidiarietà e l'integrazione nella comunità con finalità di risocializzazione
- c) Competenza ed esperienza dell'aggiudicatario con particolare riferimento alla salute mentale in generale ed in specifico alla salute mentale per pazienti psichiatrici autori di reati
- d) Attività di formazione permanente del personale
- e) Contenuti e modalità del monitoraggio dell'attività, definendo indicatori di processo e di risultato
- f) Migliorie (azioni e programmi non previsti nel CSA)
- g) Rispetto della modalità di redazione del progetto come previsto dal presente articolo, Busta B

Il Progetto tecnico dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o persona munita di comprovati poteri di firma.

BUSTA C

La Busta C, **sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura**, dovrà riportare all'esterno oltre all'indicazione del concorrente e della procedura, la dicitura "Offerta Economica".

Nella busta C dovrà essere inserita l'offerta economica redatta su carta legale, in lingua italiana, con importi espressi in cifre ed in lettere (in caso di discordanza verrà considerato l'importo in lettere), distinta come di seguito specificato, tenendo presente che:

- **l'importo fissato come base d'asta al ribasso è di € 1.949.000,00/annui oltre I.V.A. pari ad € 5.847.000,00/triennali oltre I.V.A.**
- Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che avranno offerto un importo pari o superiore agli specifici importi fissati come base d'asta al ribasso indicati nei sottostanti punti a) b) c).
- L'offerta è da intendersi omnicomprensiva di tutti gli oneri relativi all'impiego di fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione del servizio appaltato

VOCI DI SPESA (calcolate su 52 settimane all'anno)

- a) **Personale (REMS aperta h. 24 al giorno per 365 giorni all'anno), costo massimo fissato come base d'asta al ribasso di € 1.889.000,00/annuo**

Il costo orario del personale deve rientrare nel range sotto riportato, a pena di esclusione.

PROFESSIONALITA' RICHIESTE	RANGE ORARIO
Psicologo	€ 21.00 – 22,00
Educatore professionale	€ 18.50 - 19.50
Coordinatore infermieristico	€ 21.00 – 22,00
Infermiere	€ 20.50 - 21.50
Operatore Socio Sanitario	€ 17.00 – 18.00
Assistente sociale	€ 19.00 – 20,00

- n. 3 Psicologi a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) $38 \times 52 \times 3 =$ ore 5.928/anno
- n. 4 Educatori a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) $38 \times 52 \times 4 =$ ore 7.904/anno
- n. 1 Coordinatore infermieristico a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) $38 \times 52 \times 1 =$ ore 1.976/anno
- n. 24 Infermieri professionali a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) $38 \times 52 \times 24 =$ ore 47.424/anno
- n. 12 O.S.S. a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) $38 \times 52 \times 12 =$ ore 23.712/anno
- n. 2 assistenti sociali a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) $38 \times 52 \times 2 =$ ore 3.952/anno
- n. 1 amministrativo a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza) $38 \times 52 \times 1 =$ ore 1.976/anno

b) Mezzi/autista

n. 1 pulmino a 7/9 posti e n. 1 piccolo automezzo (con autista), per trasferimenti
Si prevede una percorrenza complessiva annua di circa 3.000 km per un importo a base d'asta al ribasso di **€ 40.000,00/annui**, comprensivi dell'ammortamento dei 2 automezzi (3+2anni) con relativo carburante e autista.

c) Progetti

Per i progetti di cui all'art. 3 del capitolato speciale sono stati previsti **€ 20.000,00/annui** come base d'asta al ribasso

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, consorzi o GEIE non costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da ognuna delle ditte raggruppande. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, consorzi o GEIE costituiti, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta capogruppo.

Nell'offerta economica dovranno inoltre essere specificati :

- ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016, i costi della sicurezza aziendali propri dei concorrenti, in euro, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nel prezzo offerto.
- I costi, in euro, per l'eliminazione dei rischi interferenziali previsti dall'Ulss che sono aggiuntivi rispetto al prezzo offerto e che non sono soggetti a ribasso. (Riportare l'importo dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto)

Per la formulazione dell'offerta economica, si consiglia l'utilizzo **dell'ALLEGATO B).**

Si precisa, inoltre, che:

- Non sono ammesse offerte parziali, plurime o condizionate
- Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta
- L'offerta dovrà avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data fissata come scadenza per la sua presentazione
- Al fine di poter formulare un giudizio di congruità sui prezzi di aggiudicazione, analogamente a quanto previsto per l'analisi delle offerte anormalmente basse, si ritiene

$$\text{Punteggio economico} = \frac{60 \times \text{offerta più bassa}}{\text{offerta}}$$

Saranno escluse le offerte pari o superiori agli specifici base d'asta indicati all'art. 6 del presente disciplinare – Busta C) – lettere a), b) e c).

Durante la seduta pubblica di gara, solamente ai rappresentanti delle ditte partecipanti, muniti di idonea procura, verrà data facoltà di fare dichiarazioni a verbale.

Nell'ipotesi di parità di punteggio complessivo finale, si provvederà “seduta stante” a gara di miglioria, ai sensi dell'art. 77, R.D. 23.05.1924 n. 827, tra i concorrenti presenti alla gara e muniti di idonea procura.

In caso di offerte nuovamente uguali si procederà ad estrazione a sorte.

Si precisa inoltre che la stazione appaltante si riserva:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (comma 12 – art. 95 D.lgs. 50/2016)
- motivatamente, in qualsiasi momento di annullare, rinviare l'apertura delle offerte, sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura, anche nel caso di aggiudicazione di un'eventuale procedura di gara centralizzata o regionale senza che per questo il contraente abbia a pretendere indennizzi di sorta.

ART. 8 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara si articolerà nelle seguenti fasi:

- Il giorno indicato art. 6, in seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento aprirà i plichi pervenuti procedendo alla verifica della presenza all'interno delle buste A), B) e C).
- Quindi procederà all'apertura della Busta A) contenente la documentazione amministrativa per verificare la regolarità e la completezza dei documenti pervenuti ed ammettendo i concorrenti risultati idonei.
- Procederà quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche delle Ditte ammesse (Buste B) esaminando la documentazione e leggendo il solo titolo dei documenti ivi rinvenuti, dandone atto nel verbale della seduta.
- Tutta la documentazione di gara verrà conservata in un armadio chiuso a chiave del Servizio Provveditorato Economato unitamente alle buste contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche a disposizione della Commissione Giudicatrice.
- In una successiva seduta pubblica in data che verrà comunicata con un anticipo di almeno 2 giorni, si darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice a cui farà seguito l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la lettura delle stesse e l'attribuzione dei punteggi che sommati a quelli tecnici individueranno la graduatoria dei concorrenti ammessi e quindi il migliore offerente nonché l'eventuale anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs 50/2016. Per le verifiche sull'offerta anomala si richiama lo stesso art. 97.

Nei confronti della ditta prima e seconda in graduatoria ai sensi dell'art. 85 comma 5) e 6 del D.lgs. 50/2016 verranno avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di capacità generale e tecnico-organizzativa autocertificati, tramite il sistema AVCPASS, per quanto possibile, ai sensi dell'art. 81 e 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016, con richiesta di certificazioni rilasciate dagli Enti Pubblici presso i quali è stato svolto il servizio dichiarato o

della documentazione comprovante il servizio svolto presso privati, ovvero come segue:

- a) con richiesta diretta di certificazione agli Enti pubblici presso i quali è stato svolto il servizio dichiarato ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016
- b) con richiesta di documentazione alla ditta concorrente entro 10 (dieci) giorni per i servizi resi a privati.

Qualora tali verifiche non confermassero le autocertificazioni prodotte, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, ai sensi dell'art. 80 comma 12) del D.lgs. 50/2016, all'escussione della relativa garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'ANAC (ex AVCP).

ART. 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi del comma 9 – dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016,

“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'[articolo 85](#), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”

Per quanto sopra esposto, questa U.L.S.S. fissa:

- la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00
- il termine di giorni 5 dal ricevimento della richiesta per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni mancanti, incomplete, irregolari con decorrenza dal ricevimento della richieste.

ART. 10 – AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà disposta con deliberazione dell'U.L.S.S. 21 di Legnago. L'esito della gara verrà pubblicato sul sito www.aulsslegnago.it – sezione “Amministrazione Trasparente al percorso bandi di gara e contratti, avvisi bandi e inviti, avvisi bandi e inviti per contratti di servizi e fornitura soprasoglia comunitaria (http://www.aulsslegnago.it/nqcontent.cfm?a_id=12639).

L'aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria, ma diventerà efficace per l'U.L.S.S. solo dopo l'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, ex art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 11 – SITO INTERNET E COMUNICAZIONI CON LE IMPRESE

Le ditte concorrenti possono estrarre ed utilizzare per la presentazione delle offerte copia del bando, del capitolato speciale e relativi allegati e del disciplinare di gara e relativi allegati tramite il sito internet www.aulsslegnago.it sezione Amministrazione Trasparente – al percorso -bandi di gara e contratti, avvisi bandi e inviti, avvisi bandi e inviti per contratti di servizi e fornitura soprasoglia comunitaria (http://www.aulsslegnago.it/nqcontent.cfm?a_id=12639).

Sarà onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito internet visitare nuovamente il sito fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta per verificare la presenza di eventuali note inerenti la presente gara.

Eventuali chiarimenti vanno richiesti al Servizio Provveditorato/Economato e Logistica dell'Ulss 21, a mezzo pec, all'indirizzo protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it, o a mezzo fax al numero 0442/26372 entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Le richieste dovranno riportare nell'oggetto "Appalto della gestione della residenza sanitaria per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (R.E.M.S.) - Richiesta chiarimenti"

La risposta alle richieste di chiarimento verrà data dall'Ulss entro 6 antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet www.aulsslegnago.it, al percorso indicato al comma 1.

Al medesimo link verranno, altresì, pubblicati gli atti in adempimento all'art. 29 del D.lgs. 50/2016.

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'U.L.S.S. 21 e gli offerenti avverranno, ai sensi dell'art. 52, D.lgs. 50/2016 a mezzo pec, all'indirizzo protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it, o a mezzo fax al numero 0442/26372.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

Responsabile del Procedimento di aggiudicazione è il dott. Marco Molinari, Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato Economato e Logistica dell'Ulss 21 di Legnago.

ART. 13 – NORME E CONDIZIONI FINALI

Per quanto non previsto, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ALLEGATO A : Mod. D.G.U.E.

ALLEGATO A1, A2, A3, A4, integrativi del D.G.U.E.

ALLEGATO B: Fac simile Offerta economica

ALLEGATO C: Dettaglio voci di costo

ALLEGATO D: Patto d'integrità